



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 05/03/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, rimborsabili mediante cessione del quinto della retribuzione, il primo stipulato il 27.04.2011 (n. *2787) ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 13.05.2015, il secondo stipulato il 27.04.2015 (n. *8244) ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del giorno 11.06.2019, la ricorrente chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della complessiva somma di € 1.560,89, a titolo di spese istruttorie, commissioni rete distributiva e oneri assicurativi, già al netto di quanto corrisposto dall'intermediario e dalle compagnie assicurative, oltre agli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata e alla refusione delle spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 250,00.



L'intermediario, costituitosi, eccepisce per entrambi i contratti la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, stante la loro natura *up front*. Con specifico riguardo alla cessione del quinto n. *2787, precisa di volere riconoscere l'ulteriore importo di € 213,23 a titolo di spese di istruttoria, unitamente al contributo di € 20,00 per la presentazione del ricorso, stante la diversa formulazione del testo contrattuale. Eccepisce, inoltre, la detrazione, dagli importi complessivi dovuti, calcolati nei conteggi estintivi, a titolo di commissioni rete distributiva non maturate, in applicazione dei criteri indicati in contratto e nel "*piano annuale di rimborso*", della somma di € 206,15, per la cessione del quinto n. *2787, e della somma di € 247,94, per la cessione del quinto n. *8244. Con riguardo alla cessione del quinto n. *2787, precisa che l'importo rimborsato è quello risultante dal menzionato "*piano annuale*" per la mensilità successiva a quella in cui è avvenuta l'estinzione anticipata del prestito. Infine, soltanto in riferimento alla cessione del quinto n. *8244 osserva che l'art. 9 delle condizioni contrattuali riconosce al ricorrente il diritto ad ottenere dalla compagnia assicurativa "*il rimborso pro-quota della parte del premio assicurativo non goduto*" e che nel "*piano annuale di rimborso*" è indicato l'ammontare della somma spettante "*in base al periodo temporale in cui verrà effettuata la richiesta di estinzione anticipata*". Al riguardo, precisa che le compagnie di assicurazione hanno già rimborsato l'importo complessivo di € 203,33, il quale è "*persino superiore*" rispetto a quanto indicato nel menzionato "*piano annuale di rimborso*". Chiede, pertanto, di rigettare "*ogni pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto*".

In sede di repliche, pervenute in data 06.02.2020, la ricorrente richiama la sentenza della Corte di Giustizia del settembre del 2019, secondo cui il consumatore avrebbe diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, includendo "*tutti i costi posti a carico*" dello stesso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".

"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".



Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Tanto premesso, con riferimento al contratto di finanziamento n. *2787, si rileva la natura *recurring* delle Spese istruttorie, corrispettive anche di attività destinate a svolgersi in corso del rapporto. Quanto alla Commissione rete distributiva, il Collegio osserva che, secondo il costante orientamento dell'Arbitro (Collegio di Coordinamento, decisione n. 10003 del 2016), l'opacità della clausola può essere superata dalla circostanza che lo stesso contratto, fissando la percentuale in cui le commissioni sarebbero state rimborsabili in caso di estinzione anticipata, ripartisca preventivamente i relativi oneri tra costi *up front* e costi *recurring* (Collegio Bari, decisione n. 3087 del 2018). Nel caso di specie, il contratto distingue i criteri di rimborso in relazione alle attività svolte, individuando una quota *up front*, pari al 40%, non rimborsabile, e una quota *recurring*, pari al 60%, rimborsabile secondo quanto stabilito dal piano di ammortamento, allegato agli atti e sottoscritto dal cliente. Il Collegio reputa che tale la voce di costo, nel suo complesso, debba essere rimborsata sulla base del criterio contrattuale desumibile dal piano di ammortamento allegato. Parimenti, vanno rimborsati secondo il criterio contrattuale, desumibile dal piano di ammortamento sottoscritto dalla ricorrente e allegato agli atti, gli oneri assicurativi.

L'intermediario produce evidenza di un rimborso successivo alla presentazione del ricorso, per un importo complessivo di € 193,23, a titolo di spese di istruttoria e del contributo di € 20,00 per la presentazione del ricorso. Tenuto conto dei rimborsi di cui c'è evidenza in atti, il Collegio reputa le richieste del ricorrente meritevole di essere parzialmente accolte secondo il seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	84
rate scadute ▶	48
rate residue	36

TAN ▶	5,07%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	42,86%
- in proporzione alla quota	19,90%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	Spese di istruttoria (recurring)	€ 450,00	€ 192,86	€ 89,56	○	€ 193,23	-€ 0,37
○	Commissione rete distributiva (40%)	€ 690,14	€ 295,77	€ 137,35	●	€ 137,35	€ 137,35
○	Commissione rete distributiva (60%)	€ 1.035,22	€ 443,67	€ 206,02	●	€ 206,15	€ 0,00
○	Oneri assicurativi	€ 887,86	€ 380,51	€ 176,70	●	€ 203,33	-€ 12,05
●			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
●			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 124,93
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riferimento al contratto di finanziamento n. *8244, il Collegio rileva che dalla documentazione versata in atti risulta che il rapporto oggetto di contestazione è stato ceduto a una SPV il 20.05.2016, in epoca anteriore alla sua anticipata estinzione e che la stessa SPV ha provveduto alla emissione del conteggio estintivo. In linea con l'orientamento di questo Arbitro, che esclude la legittimazione passiva dell'intermediario *originator* cedente laddove la cessione del credito sia anteriore all'estinzione del finanziamento, a meno che il cedente non abbia assunto il ruolo di *servicer* gestendo direttamente la procedura di estinzione e di riscossione, reputa che nel caso di specie detta legittimazione non sussista, non essendo dimostrato il ruolo di *servicer* di parte resistente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6816 del 2018). Reputa, inoltre, che sulla base degli orientamenti dell'Arbitro, il difetto di legittimazione passiva sia rilevabile *ex officio*, applicandosi al procedimento ABF i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (SS.UU. della Corte di Cassazione, decisione n. 2951 del 16.02.2016; *ex multis*, Collegio di Roma, dec. n. 4709/17). Il Collegio, pertanto, non accoglie il ricorso con riferimento al contratto n. *8244.

Il ricorrente chiede la refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica. La richiesta non può essere accolta stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 124,93, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS